



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Dipartimento della Salute e delle Risorse naturali
Direzione Generale Ciclo integrato delle acque e
dei rifiuti, Autorizzazioni ambientali

38-Allegato "OO-BIS"

ATTIVITÀ IN DEROGA

(D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii., p. II, Art. 272, Comma 2)

Stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate non ricompresi nella parte I dell'allegato IV all'annesso V.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Qualsiasi attività di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate, non ricompresi nella parte I dell'allegato IV all'annesso V, ossia attività di trasformazione di una quantità superiore a 600 tonnellate l'anno di uva, oppure con produzione annua maggiore di 250 ettolitri per i distillati e 1000 ettolitri per gli altri prodotti.

A. FASI PRODUTTIVE

A.1 Cantine vinicole e spumantifici:

- A.1.1 conferimento materie prime
- A.1.2 deraspatura
- A.1.3 spremitura o pressatura
- A.1.4 addizione prodotti solfitanti
- A.1.5 fermentazione alcolica
- A.1.6 filtrazione
- A.1.7 affinamento e maturazione del vino
- A.1.8 imbottigliamento

A.2 Acetifici:

- A.2.1 conferimento liquido alcolico
- A.2.2 fermentazione acetica
- A.2.3 filtrazione
- A.2.4 affinamento in botti
- A.2.5 imbottigliamento

A.3 Birrifici:

- A.3.1 maltificazione cereali mediante umidificazione
- A.3.2 germinazione
- A.3.3 essiccazione e torrefazione
- A.3.4 macinazione e ammostatura del malto in acqua calda
- A.3.5 filtrazione e cottura mosto
- A.3.6 aggiunta luppolo e aromatizzanti
- A.3.7 prima fermentazione con aggiunta lieviti
- A.3.8 seconda fermentazione (maturazione)
- A.3.9 filtrazione previa eventuale pastorizzazione
- A.3.10 imbottigliamento ed infustamento

A.4 Distillerie:

- A.4.1 preparazione del mosto
- A.4.2 fermentazione
- A.4.3 distillazione
- A.4.4 riduzione grado alcolico o diluizione
- A.4.5 refrigerazione e filtrazione
- A.4.6 aggiunta zuccheri
- A.4.7 aromatizzazione
- A.4.8 stabilizzazione
- A.4.9 invecchiamento

B. MATERIE PRIME

- B.1 Uva, liquidi alcolici, liquidi non alcolici, aromi vari naturali e/o artificiali, malto di orzo o altri cereali, fermentati di origine vegetale;



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Dipartimento della Salute e delle Risorse naturali
Direzione Generale Ciclo integrato delle acque e
dei rifiuti, Autorizzazioni ambientali

C. SOSTANZE INQUINANTI

Fase/i di provenienza	Tipologia dell'inquinante
A.1.2	Polveri
A.1.4	Anidride solforosa (SO ₂)
A.3.3*, A.3.5*	COV

* solo se si superano i 100°C durante il processo

D. PRESCRIZIONI GENERALI

Si vedano le "prescrizioni e considerazioni di carattere generale", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente allegato.

E. PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI SPECIFICHE

- E.1 Sono sempre ritenute poco significative le emissioni provenienti dalle fasi di fermentazione, movimentazione, travaso, trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle materie prime e dei residui.
- E.2 Per le polveri nella fase di deraspatura si prescrive l'installazione di impianto di abbattimento secondo il punto F.2.
- E.3 Per l'anidride solforosa nella fase di addizione di prodotti solfitanti si prescrive l'installazione di impianto di abbattimento secondo il punto F.2.
- E.4 Per i COV nei trattamenti termici con temperatura superiore a 100 °C si prescrive l'installazione di impianto di abbattimento secondo il punto F.2.

F. IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

- F.1 Gli effluenti derivanti dalle fasi lavorative che danno luogo ad emissioni in atmosfera (vedi lettera C), devono essere avviati a sistemi di abbattimento corrispondenti alle migliori tecniche disponibili e/o tra quelli indicati nella D.G.R.C. n. 4102/92 come modificata dalla D.G.R.C. n. 243 del 08/05/2015 e ss.mm.ii.;
- F.2 A titolo esemplificativo di seguito si elencano possibili sistemi di abbattimento:

Sostanza inquinante	Tipologia di abbattimento
Polveri	Depolveratore a secco a mezzo filtrante o altra tecnologia equivalente
COV	Abbattitore a carboni attivi – rigenerazione interna (1) Abbattitore a carboni attivi – rigenerazione esterna (1)
SO ₂	Abbattitore ad umido

(1) Questa tipologia può essere utilizzata qualora il flusso gassoso da trattare non contenga MEK o monomeri che possano causare la sinterizzazione del carbone attivo con ostruzione dei pori. Al fine di evitare il desorbimento dei COV dai carboni attivi, la temperatura dei fumi al momento del contatto con i carboni attivi non deve superare i 45°C.

- F.3 Ogni carica di carbone attivo deve essere sostituita con idonea frequenza in funzione del tipo di carbone e del tipo di COV di cui alle attività A.3.3, A.3.5 e tenendo conto della capacità di adsorbimento del carbone attivo impiegato